



**DETERMINAZIONE N. DPE012/71**

**DEL 12/08/2020**

**DIPARTIMENTO:** INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

**SERVIZIO:** OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

**UFFICIO:** QUALITÀ ACQUE MARINE

**OGGETTO:** D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 - D.M. 30.03.2010 - DGR n. 289 del 25/05/2020. Comune di Giulianova (TE) – Autorizzazione alla rimozione del divieto temporaneo di balneazione punto IT013067025005 “360 m Nord foce fiume Tordino”.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che il Servizio - dpe012, in relazione ai criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, opera nell’ambito delle disposizioni di legge e della DGR n. 289 del 25/05/2020, di seguito richiamata, in collaborazione con gli Enti interessati e con apposita convenzione con l’ARTA Abruzzo;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni:

- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Disposizioni in materia ambientale*”, in particolare gli artt. 76, 77 e 83;
- il D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 “*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*”, così come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207;
- la L.R. 22.12.2010, n. 59 “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE*”, art. 37;
- il D.M. 30.03.2010 inerente la definizione di criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;
- il D.M. 19 aprile 2018, di modifica del D.M. 30 marzo 2010;

**CONSIDERATO** che il D.lgs. 116/08, all’art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

- a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
- c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

**CONSIDERATO**, inoltre, che ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 116/2008, sono di competenza regionale:

- l’individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all’art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- l’istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell’allegato III del D.lgs. n. 116/2008;
- l’istituzione di un programma di monitoraggio prima dell’inizio di ogni stagione balneare;
- la classificazione delle acque di balneazione di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 116/2008;
- la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- l’aggiornamento dell’elenco delle acque di balneazione;

- azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- l'informazione al pubblico ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/2008.

**VISTO** l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:

- la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
- la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1), lettere a) e b) dell'art. 5 del D.lgs. n. 116/08;
- l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
- la segnalazione, in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

**RICHIAMATA** la **DGR n. 289 del 25/05/2020** Decreto Ministeriale 30/03/2010 *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”*. *Approvazione risultanze campionamenti anno 2019. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2020;*

**VISTI** i seguenti Allegati alla DGR n. 289/2020:

- **Allegato “A-CW”**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione per l'anno 2020 – dati quadriennio 2016-2019 – elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08;
- **Allegato “A-LW”**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione lacuali e la loro classificazione per l'anno 2020 – dati quadriennio 2016-2019 – elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08;
- **Allegato “A1-CW”**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione della costa abruzzese con le modifiche apportate per la stagione balneare 2020 e la loro classificazione per l'anno 2020;
- **Allegato “A2-CW”**, che riporta l'elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2015 – 2019;
- **Allegato “B”**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2020;
- **Allegato “B1”**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2020;
- **Allegato “C”**, che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate (*Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali*);
- **Allegato “D”**, inerente alle disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2020;

**CONSIDERATO** che le acque di balneazione ubicate nel **Comune di Giulianova (TE)** delimitate dal **punto IT013067025005 “360 m Nord foce fiume Tordino”**, sono indicate nella richiamata DGR n. 289/2020, come **acque di qualità “scarsa”**;

**DATO ATTO** che le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” elencate nell'Allegato “B1”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2020, ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4 del D.lgs. n. 116/08 e all'art. 2 del Decreto Ministeriale del 30/03/2010;

**PRESO ATTO** che per tali acque di balneazione, riportate nell'Allegato “B1” della DGR n. 289/2020, devono essere attivate le seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;

- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

**EVIDENZIATO**, come richiamato nella DGR n. 289/2020, che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità “**scarsa**” ed elencate nell’Allegato “**B1**” potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente interessato alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Acque Marine - dpe012, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e dell’esito favorevole di tre campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;

**DATO ATTO** che dopo la riapertura di tali acque, un eventuale superamento dei valori limite indicati nell’allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l’inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora nel corso della stagione balneare nell’area interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell’Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applica in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all’art. 2, lettera g) e all’art. 10 del D.lgs. n. 116/2008. Nell’acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;

**CONSIDERATO** che per il punto **IT013067025005 “360 m Nord foce fiume Tordino”** del **Comune di Giulianova (TE)**, trova applicazione quanto previsto all’art. 2 del D.M. 30/03/2010 e all’art. 8, comma 4 del D.lgs. 116/08;

**VISTA** la nota PEC del Comune di Giulianova (TE), prot.n. 21659 del 19/06/2020, acquisita dal Servizio - dpe012 al prot.n. 186524/20 del **19/06/2020**, con la quale è stata richiesta la possibilità di riaprire alla balneazione l’acqua controllata dal punto **IT013067025005 “360 m Nord foce fiume Tordino”**, ai sensi di quanto disposto dalla richiamata DGR n. 289/2020 e a seguito della conformità dei prelievi effettuati dall’ARTA Abruzzo **Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO** di quanto dichiarato dal Comune di Giulianova (TE), a supporto della richiesta formulata, in relazione alle criticità evidenziate, come di seguito precisato:

- i superamenti dei limiti di legge per i parametri microbiologici si sono verificati negli anni 2016-2017-2018 e 2019 sempre all’inizio della stagione balneare, nei mesi di maggio e giugno, che corrispondono ai periodi in cui le precipitazioni piovose hanno carattere temporalesco intenso;
- la vicinanza del punto di campionamento alla foce del fiume Tordino fa ritenere che il fiume, in quanto corpo ricettore, sia il principale responsabile della problematica;
- le criticità che possono aver influenzato i risultati ottenuti nel punto di campionamento sono dovute sia alla presenza di impianti di sollevamento fognario nell’ultimo tratto dell’asta fluviale che alla configurazione della foce del fiume Tordino;
- i primi tre campionamenti routinari della stagione balneare 2020 effettuati dall’Arta Abruzzo in data 11 e 25 maggio e 8 giugno, hanno fornito esito favorevole per tutti i parametri analitici valutati;
- la classe “**scarsa**” attribuita all’acqua di balneazione non deve essere ascritta ad un problema igienico-sanitario conclamato, ma a fenomeni occasionali, legati a condizioni di carattere straordinario;

**CONSIDERATO** che il Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con **nota prot.n. 0193259/20 del 25/06/2020**, **Allegato 2** parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di esaminare compiutamente, ai sensi delle disposizioni vigenti, la richiesta formulata dal Comune di Giulianova di riapertura alla balneazione del punto in esame, come previsto dalla DGR n. 289 del 25/05/2020, ha richiesto all’Amministrazione comunale la comunicazione delle **misure di gestione e risanamento messe in atto o previste, ivi compresa l’individuazione delle cause dell’inquinamento, nonché le adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, in puntuale coerenza con quanto disposto dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 30/03/2010 e dall’art. 8, comma 4 del D.lgs. 116/2008, nonché dalla DGR n. 289/2020;**

**DATO ATTO** che il Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con **nota prot.n. 216828/20 del 17/07/2020** ha **inviato un sollecito al Comune di Giulianova**, ai fini della trasmissione della documentazione richiesta, **Allegato 3** parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTA** la nota PEC del Comune di Giulianova, prot.n. 0030177 del 11/08/2020, acquisita dal Servizio - dpe012 al prot.n. 0243458/20 del 11/08/2020, **Allegato 4** parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale, ad **integrazione della precedente nota** prot.n. 21659 del 19/06/2020, sono indicati gli impegni assunti e le misure di gestione e risanamento dell’acqua di balneazione da avviare nel breve periodo, come di seguito indicato:

- ricognizione capillare dell’asta fluviale nel territorio comunale al fine di individuare la presenza di eventuali scarichi abusivi;

- attivazione di protocolli di allerta con la Società Ruzzo Reti S.p.A. per la gestione della balneazione in caso di eventi caratterizzati da elevata piovosità;
- ripristino dell'arginatura della sponda sinistra del fiume Tordino - lato nord - (*opere previste nel progetto finanziato dal Masterplan Abruzzo*);

**PRESO ATTO** dei **risultati di conformità** ai valori limite fissati dall'Allegato A del D.M. 30/03/2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08, **di tutti i rapporti di prova routinari** effettuati dall'ARTA Abruzzo nella corrente stagione balneare sul punto **IT013067025005 "360 m Nord foce fiume Tordino"** del Comune di Giulianova (TE), i cui esiti analitici sono disponibili al seguente link <https://www.artaabruzzo.it/applications/balneazione/> (prelievi dell'**11/05/2020, 25/05/2020, 08/06/2020, 22/06/2020, 06/07/2020, 20/07/2020, 03/08/2020**), come da note prot. n. 00221782020 del 27/05/2020, prot.n. 0024617/2020 del 12/06/2020, prot.n. 0026530/2020 del 24/06/2020, prot.n. 0029063 del 09/07/2020, prot.n. 0031380 2020 del 22/07/2020, prot.n.0034203 del 05/08/2020 (*conservate agli atti del Servizio*);

**PRESO ATTO** delle argomentazioni adottate dal Comune di Giulianova ai fini della individuazione delle cause delle criticità evidenziate e dell'adozione delle misure di gestione e risanamento dell'acqua di balneazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera a) punto 2 del D.lgs. 116/2008;

**RITENUTO** di conseguenza di autorizzare la rimozione del divieto di balneazione apposto all'acqua controllata dal punto **IT013067025005 "360 m Nord foce fiume Tordino"** del **Comune di Giulianova (TE)**, sulla scorta dei risultati analitici conformi ai valori limite riportati nell'allegato A del D.M. 30/03/2010 di tutti i campionamenti effettuati dall'ARTA Regionale nella corrente stagione balneare 2020, disponibili al seguente link <https://www.artaabruzzo.it/applications/balneazione/> (*prelievi dell'11/05/2020, 25/05/2020, 08/06/2020, 22/06/2020, 06/07/2020, 20/07/2020, 03/08/2020*) e di quanto comunicato dal **Comune di Giulianova** circa l'individuazione delle cause delle criticità evidenziate e l'adozione delle misure di gestione e risanamento dell'acqua di balneazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4), lett. a), punto 2 del D.lgs. 116/2008;

**RITENUTO** di prescrivere, quale ulteriore ed aggiuntiva misura di gestione di natura precauzionale e preventiva, all'Amministrazione comunale di disporre i seguenti adempimenti, ai sensi della **DGR n. 289 del 25/05/2020**:

- in caso di piogge intense e/o avaria degli impianti di depurazione o dei sistemi di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena e relativo sversamento nelle acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte dell'Ente Gestore del sistema idrico, deve essere disposto nel tratto interessato, da parte dell'autorità competente, un divieto temporaneo di balneazione di 48 ore. L'evento va segnalato tempestivamente all'Arta Abruzzo, che effettuerà le analisi di controllo al termine dell'episodio, ai fini della revoca del divieto;
- le Ordinanze Sindacali di divieto temporaneo di balneazione e di riapertura, predisposte in relazione ad ogni singolo episodio verificatosi, devono contenere le indicazioni specifiche dell'inizio e della fine dell'evento, corredate dal verbale attestante l'esecuzione dei relativi adempimenti;
- qualora l'evento abbia tempi di risoluzione non prevedibili e non di breve durata, vanno attivate anche le procedure previste dall'art. 10 del D.lgs. n. 116/2008. Nel periodo temporale interessato dall'evento sono spostate anche le analisi routinarie da calendario, qualora previste.
- la segnalazione deve essere inviata anche alla Regione Abruzzo - Servizio OO.MM. e Acque Marine, che inserirà nel profilo delle acque di balneazione e nei report finali il numero e l'entità dei casi che si sono verificati;
- la stessa procedura va attivata da parte del Comune di Giulianova qualora da parte dell'Ente Gestore venga comunicato il non rispetto di quanto previsto all'art. 32, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marine – costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa (foce), ai fini della disinfezione dei reflui effluenti;
- per le acque di balneazione riaperte, di **comunicare puntuali aggiornamenti** relativi alle **misure di gestione e risanamento messe in atto o previste, nonché le adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause**, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 30/03/2010 e dall'art. 8, comma 4 del D.lgs. 116/2008, nonché della DGR n. 289/2020, in particolare riferiti al sistema comunale di canali di raccolta di acque meteoriche insistente nella zona (quartiere Annunziata), eventualmente interessati da immissioni abusive di scarichi fognari, nonché allo stesso sistema fognario e depurativo del territorio interessato;

**RICHIAMATO** l'obbligo dell'ARTA Abruzzo alla effettuazione del doppio campionamento nel predetto punto **IT013067025005 "360 m Nord foce fiume Tordino"** del Comune di Giulianova (TE) ed al rispetto delle norme di controllo, durante la ulteriore stagione balneare;

**ACCERTATA** la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

**VISTO** il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. (TUEL);

**VISTA** la Legge del 07.08.1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte di:

1. di **PRENDERE ATTO** della nota PEC del Comune di Giulianova, prot.n. 0030177 del 11/08/2020, acquisita dal Servizio - dpe012 al prot.n. 0243458/20 del 11/08/2020, con cui sono stati indicati gli impegni assunti e le misure di gestione e risanamento dell’acqua di balneazione, integrando la sua precedente nota prot.n. 21659 del 19/06/2020, corrispondendo alle richieste del Servizio Opere Marittime e Acque Marine - dpe012 di cui alla **nota prot.n. 0193259/20 del 25/06/2020**;
2. di **AUTORIZZARE** la rimozione del divieto temporaneo di balneazione apposto alle acque controllate dal punto **IT013067025005 “360 m Nord foce fiume Tordino”** del Comune di Giulianova (TE) come di seguito individuato e dichiarare tali acque nuovamente aperte alla balneazione, sulla scorta dei risultati analitici conformi ai valori limite riportati nell’allegato A del D.M. 30/03/2010 di tutti i campionamenti effettuati dall’ARTA Regionale nella corrente stagione balneare 2020, disponibili al seguente link <https://www.artaabruzzo.it/applications/balneazione/> (prelievi dell’11/05/2020, 25/05/2020, 08/06/2020, 22/06/2020, 06/07/2020, 20/07/2020, 03/08/2020) e di quanto comunicato dal **Comune di Giulianova** circa **l’individuazione delle cause delle criticità evidenziate e l’adozione delle misure di gestione e risanamento dell’acqua di balneazione**, ai sensi dell’art. 8, comma 4.lettera a) punto 2 del D.lgs. 116/2008:

#### **COORDINATE AREA - IT013067025005 “360 m Nord foce fiume Tordino”**

| <b>INIZIO</b> |             | <b>FINE</b> |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>LAT</b>    | <b>LONG</b> | <b>LAT</b>  | <b>LONG</b> |
| 42,7438737    | 13,9776200  | 42,7413000  | 13,9796000  |

3. di **COMUNICARE** al Comune di Giulianova (TE) la zona nuovamente aperta alla balneazione;
4. di **AUTORIZZARE** il Sindaco del Comune di Giulianova (TE) ad emanare apposita ordinanza di riapertura della zona alla balneazione;
5. di **PRESCRIVERE** al Comune di Giulianova (TE), per l’acqua di balneazione riaperta, l’osservanza delle misure di gestione messe in atto, con riferimento, in particolare, al sistema di controllo del sistema fognario e depurativo;
6. di **DEMANDARE** al Comune di Giulianova (TE), quale **ulteriore ed aggiuntiva misura di gestione di natura precauzionale e preventiva**, di far obbligo all’Amministrazione comunale di disporre i seguenti adempimenti, come stabilito con la **DGR n. 289 del 25/05/2020**:
  - in caso di piogge intense e/o avaria degli impianti di depurazione o dei sistemi di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena e relativo sversamento nelle acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte dell’Ente Gestore del sistema idrico, deve essere disposto nel tratto interessato, da parte dell’autorità competente, un divieto temporaneo di balneazione di 48 ore. L’evento va segnalato tempestivamente all’Arta Abruzzo, che effettuerà le analisi di controllo al termine dell’episodio, ai fini della revoca del divieto;
  - le Ordinanze Sindacali di divieto temporaneo di balneazione e di riapertura, predisposte in relazione ad ogni singolo episodio verificatosi, devono contenere le indicazioni specifiche dell’inizio e della fine dell’evento, corredate dal verbale attestante l’esecuzione dei relativi adempimenti;
  - qualora l’evento abbia tempi di risoluzione non prevedibili e non di breve durata, vanno attivate anche le procedure previste dall’art. 10 del D.lgs. n. 116/2008. Nel periodo temporale interessato dall’evento sono spostate anche le analisi routinarie da calendario, qualora previste.
  - la segnalazione deve essere inviata anche alla Regione Abruzzo - Servizio OO.MM. e Acque Marine, che inserirà nel profilo delle acque di balneazione e nei report finali il numero e l’entità dei casi che si sono verificati;

- la stessa procedura va attivata da parte del Comune di Giulianova qualora da parte dell'Ente Gestore venga comunicato il non rispetto di quanto previsto all'art. 32, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino – costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa (foce), ai fini della disinfezione dei reflui effluenti;
  - per le acque di balneazione riaperte, di **comunicare puntuali aggiornamenti** relativi alle **misure di gestione e risanamento messe in atto o previste, nonché le adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause**, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 30/03/2010 e dall'art. 8, comma 4 del D.lgs. 116/2008, nonché della DGR n. 289/2020, in particolare riferiti al sistema comunale di canali di raccolta di acque meteoriche insistente nella zona (quartiere Annunziata), eventualmente interessati da immissioni abusive di scarichi fognari, nonché allo stesso sistema fognario e depurativo del territorio interessato;
7. di **INCARICARE** l'ARTA Abruzzo all'effettuazione del doppio campionamento nel predetto **punto IT013067025005 "360 m Nord foce fiume Tordino"** del Comune di Giulianova (TE) ed al rispetto delle norme di controllo, durante la ulteriore fase della stagione balneare;
  8. di **EVIDENZIARE** come specificato nella DGR n. 289 del 25/05/2020, che dopo la riapertura di tali acque, un eventuale superamento dei valori limite indicati nell'allegato A del Decreto 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora nel corso della stagione balneare nell'area interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell'Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applica in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all'art. 2, lettera g) e all'art. 10 del D.lgs. n. 116/2008. Nell'acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;
  9. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento: al Comune di Giulianova (TE), all'ARTA - Distretto Prov.le di Pescara, agli Enti Gestori del Servizio Idrico competenti per territorio, al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, mobilità, Reti e Logistica, alla Asl territorialmente competente, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova - Servizio Tecnico/Amministrativo, al Ministero della Salute;
  10. di **AUTORIZZARE** l'inserimento del presente provvedimento sul portale regionale [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it), nella sezione "QUALITÀ ACQUE DI BALNEAZIONE".

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

**L'Estensore**  
Giovanna Marrama  
(firmato elettronicamente)

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
Ing. Luca Iagnemma  
(firmato elettronicamente)

**Il Dirigente del Servizio**  
Dott. Franco Gerardini  
(firmato digitalmente)